

51-octies. *Applicazione delle sanzioni amministrative.* – 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell’applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l’articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.¹

¹ Comma aggiunto dall’art. 37, c. 2, L. 23 dic. 2021, n. 238.